

Catanzaro, lì 16 febbraio 2024

A.S.C. - Attività Sportive Confederate
in persona del Presidente *pro tempore*
Via Reno, 30 - 00198 Roma

Trasmessa a mezzo PEC/e-mail agli indirizzi: asc@pec.ascsport.it ; segreteria@ascsport.it

A.S.C. Calabria
Via Salvemini snc
88046 Lamezia Terme (CZ)

Trasmessa a mezzo PEC/e-mail all'indirizzo: asclameziaterme@gmail.com

Oggetto: Richiesta intervento di annullamento/rimozione Comunicato per violazioni regolamentari

Spett.le ASC,
in qualità di Presidente e legale rappresentante *pro tempore* dell'ASD Falcom, VS affiliata, iscritta al Torneo Amatori Over 35 Calcio a 8 in fase di svolgimento presso l'impianto Magna Graecia Sport Village in Catanzaro (CZ), con la presente si attenziona alla SV una situazione alquanto anomala per la quale, mio malgrado, ho ritenuto necessario contattarVi affinché si possano adottare i provvedimenti del caso.

Nello specifico, in data 8 febbraio 2024 si è svolta la partita "Ingegneri Cz8 vs Falcom" conclusasi con il risultato 2-3 in favore della scrivente. Partita corretta e conclusasi regolarmente senza che alcun presente rilevasse o reclamasse alcunché, tantomeno il direttore di gara.

Tuttavia, in data 12 febbraio 2024 è stato pubblicato sul sito del Torneo, al presente link <https://calcio.ascreggiocalabria.it/announcement/201/calciotto-magna-graecia-sport-village/>, il Comunicato n. 13 del 12/02/2024, il cui contenuto è da considerarsi giuridicamente inesistente (cfr. allegato) e nei confronti del quale chi scrive non sa come muoversi.

Viene infatti violata ogni disposizione del Regolamento di Giustizia ASC e addirittura richiamate norme del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, inapplicabili nel nostro mondo EPS!

Ancor di più, si resta basiti dal fatto che d'imperio l'organizzatore, non presente il giorno della gara, abbia adottato un provvedimento, *ergo* una sanzione, di competenza esclusiva di un Organo di giustizia, senza neppure avviare, formalmente, un vero e proprio procedimento disciplinare o comunque trasmettere d'ufficio gli atti al Giudice Unico Regionale affinché potesse provvedere in forza dei documenti ufficiali di gara. Documenti, dai quali, si anticipa – senza timor di smentita –, la sussistenza di alcuna irregolarità né tantomeno di un reclamo presentato nei termini regolamentari nel post gara al Giudice Arbitro dalla società avversaria.

Un provvedimento, pertanto, destituito di fondamento, inesistente, che dovrà necessariamente essere annullato e rimosso dallo stesso organizzatore (che legge in copia) o dalla SV.

In più, come detto, l'organizzatore riporta nel Comunicato norme FIGC, dimenticandosi dell'esistenza di un Regolamento di Giustizia ASC, mettendo in manifesta difficoltà lo scrivente nella

predisposizione del corretto mezzo di gravame da proporre ad un imprecisato Organo d'Appello per contestare la menzionata decisione.

Ma come farlo? E poi, nei confronti di quale Organo sarebbe possibile impugnare? Allo stato Vi è solo una certezza: il provvedimento sanzionatorio contenuto nel Comunicato n.13 del 12/02/2024 è da considerare giuridicamente inesistente perché adottato in esplicita violazione alle norme ASC!

Confusione che si estende anche all'interno delle disposizioni di cui al Regolamento del Torneo pubblicato con Comunicato n.1, secondo le quali, in tema di tasse e ricorsi, dispone che l'importo da allegare ai reclami trasmessi al Giudice Sportivo Territoriale sarebbe di €.120,00 nonché alla Commissione Disciplinare presso la sede dell'A.S.C. territoriale (cfr. Regolamento allegato).

Anche sul punto è evidente l'assoluta invalidità di dette disposizioni che richiamano Organi di giustizia inesistenti nel mondo ASC!

A fronte di tutto quanto sopra, si

CHIEDE

a Codesto Ente di Promozione Sportiva di intimare ad ASC Calabria di annullare e rimuovere dal sito istituzionale del Torneo il Comunicato n.13 del 12/2/2024 ovvero di pubblicare un ulteriore Comunicato di rettifica e di omologare del risultato finale di gara per 2-3 in favore dell'ASD Falcom nei confronti degli Ingegneri Cz8, con il riconoscimento dei relativi punti in classifica.

In subordine, si chiede un intervento diretto di ASC Nazionale affinché disponga l'annullamento e la rimozione del Comunicato n.13 del 12/2/2024 dal sito istituzionale del Torneo ovvero di pubblicare un ulteriore Comunicato di rettifica e di omologare del risultato finale di gara per 2-3 in favore dell'ASD Falcom nei confronti degli Ingegneri Cz8, con il riconoscimento dei relativi punti in classifica.

Si resta in attesa di Vostre.

Distinti saluti.

f.to Dott. Vincenzo Nocita

(in qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore ASD Falcom)

Si allegano alla presente: Comunicato n.13 del 12/2/2024; Comunicato n.1 Regolamento del Torneo; documento di identità in corso di validità.